

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.)

Rivendicazione, proposizione da parte del convenuto di domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione: l'onere probatorio a carico dell'attore è attenuato?

In tema di azione di rivendicazione, l'onere probatorio posto a carico dell'attore non è di regola attenuato dalla proposizione da parte del convenuto di una domanda o di una eccezione riconvenzionale di usucapione, salvo che quest'ultimo non invochi un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo del rivendicante, per il che è necessario che lo stesso convenuto adduca espressamente che il possesso sia stato esercitato dopo di quel momento, e non prima.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 22.4.2016, n. 8215

...omissis...

Col primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 1140, 1146, 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, quale il potere di fatto sul cespite controverso e l'erronea o insufficiente valutazione della prova ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Col secondo motivo è lamentata violazione e falsa applicazione dell'art. 1140 c.c. in relazione all'art. 360, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione

circa un fatto controverso decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I due motivi contengono censure parzialmente coincidenti e si prestano perciò una trattazione congiunta. Possono riassumersi nei termini che seguono.

Secondo la corte di appello, l'onere probatorio della controparte era attenuato in ragione della opposta usucapione e l'intimato avrebbe quindi dimostrato il fatto costitutivo della sua pretesa attraverso il titolo di acquisto conseguito in data anteriore rispetto al possesso eccepito da essa ricorrente. Tale principio, peraltro, trova applicazione nell'ipotesi in cui il convenuto in rivendicazione abbia riconosciuto l'originaria appartenenza del bene a uno degli aventi causa dell'attore: riconoscimento che nel caso in esame non aveva avuto luogo. La sentenza impugnata era quindi incorsa in errore, posto che l'attore in rivendicazione avrebbe dovuto provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa anche attraverso i propri danti causa, fino un acquisto titolo originario, o dimostrando che in proprio favore si era perfezionato l'acquisto per usucapione.

Inoltre il giudice distrettuale aveva fatto decorrere il possesso dell'immobile da parte dell'odierna ricorrente, e della sua dante causa, dalla data di donazione dell'immobile alla controparte, senza considerare che una volta dimostrato il corpus possessionis è presunto l'animus possidendi. Né aveva fondamento l'ulteriore affermazione, contenuta nella pronuncia, per cui il possesso della ricorrente non poteva farsi risalire all'anno 1973, allorché la madre della ricorrente si era resa donataria di un'area in cui non era ricompresa la porzione immobiliare controversa; d'altro canto, un possesso del fondo da parte della predetta madre della ricorrente non giovava, secondo la sentenza, alla stessa L., dal momento che non si era tratto riscontro di una presenza di questa sul terreno in questione. Sul punto, è dedotto in ricorso che il possesso da parte di L.I. era stato di contro riconosciuto in citazione dallo stesso attore. La sentenza inoltre risultava affetta da un vizio motivazionale, in quanto la corte di merito aveva attribuito rilievo all'affermazione di un testimone che aveva riconosciuto come dal fondo di S. potesse accedersi alla porzione immobiliare in contesa attraverso una scaletta: evenienza, questa, che era stata sconfessata dal consulente tecnico, il quale aveva accertato l'inesistenza di alcun ordinario collocamento tra l'area controversa e la sottostante proprietà di S.. La ricorrente si è infine doluta del fatto che la corte di merito avesse ommesso di attribuire rilievo alla deposizione di un testimone che aveva riferito di come il fondo in lite sarebbe costituito da un unico livello, laddove invece, secondo il giudice dell'impugnazione, esso costituirebbe una "terrazza".

Le censure risultano parzialmente fondate e vanno accolte per quanto di ragione.

La motivazione della sentenza impugnata si snoda attraverso questo percorso argomentativo:

- a) l'area controversa, inserita nella maggiore consistenza della particella n. 832, non è menzionata nell'atto pubblico di donazione dell'11 novembre 1973, intercorso tra la nonna della ricorrente e sua madre Ma.An. (atto che riguardava particella non confinante con la proprietà S.), mentre nel successivo atto del 23 maggio 1991, tra la Ma. e L.I., è stata trasferita una particella, la n. 1574, la quale ricomprendeva il piccolo appezzamento oggetto di causa;
- b) tuttavia, la provenienza della particella n. 1574 risulterebbe ignota, non essendo riscontrato quanto indicato nell'atto del 1991 (e cioè che il terreno

così identificato catastalmente fosse pervenuto a fffff. attraverso la donazione del 1973);

c) con atto del 4 marzo 1980 S. ha acquistato la particella n. 832, per cui è lite;

d) l'onere probatorio dell'attore in rivendicazione risulterebbe attenuato, risultando egli vittorioso ove l'appartenenza del bene ai propri danti causa risulti temporalmente anteriore agli atti di esercizio del possesso prospettati dal convenuto;

e) nel caso di specie, tali atti non avrebbero potuto essere compiuti prima del 1980, allorquando S. divenne proprietario, e non potrebbero comunque ritenersi conseguenti alla stipula del 1973, visto che quella donazione riguardava un'area nemmeno confinante con quella di cui si dibatte;

f) l'unica deposizione acquisita che abbia riguardo a un tale possesso, anteriore al 1980, comprova un possesso esercitato da ffff., ma nulla riferisce quanto a una presenza sul fondo da parte della ricorrente;

g) la rivendica "forse" del titolo del 1980, troverebbe per così dire conferma alla stregua di una testimonianza che dà ragione della possibilità di accedere al fondo oggetto di lite dalla proprietà di S..

E' consolidato presso questa Corte il principio per cui, ove il convenuto deduca con eccezione o domanda riconvenzionale di avere acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, l'onere probatorio a carico dell'attore in rivendicazione si attenua, poichè tale onere si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonchè alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (ex plurimis: Cass. 28 giugno 2000, n. 8806; Cass. 8 ottobre 2001, n. 12327; Cass. 17 aprile 2002, n. 5487; Cass. 10 settembre 2002, n. 13186; Cass. 29 novembre 2004, n. 22418; Cass. 10 marzo 2006, n. 5161; Cass. 30 marzo 2006, n. 7529; Cass. 22 settembre 2010, n. 20037).

Infatti, l'attore è bensì onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa dimostrazione del titolo originario d'acquisto del bene - in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino a un titolo di acquisto originario, o del possesso ad usucapionem, anche per accessione, sino al compimento del ventennio - ma tale principio va adattato alle peculiarità del caso concreto sottoposto all'esame del giudice del merito, sicchè in ragione di tali peculiarità può assumere rilevanza anche il contenuto della difesa di volta in volta opposta dal convenuto, nel rispetto del diverso e più generale principio secondo cui le dichiarazioni del possessore o del detentore possono essere ritenute significative, se interpretate nel complessivo contesto di tutte le risultanze relative alla condotta del soggetto, secondo un criterio di valutazione oggettiva. In particolare, la proposizione di una eccezione o di una domanda riconvenzionale di usucapione non determina in sè l'attenuazione dell'onere probatorio, posto che l'usucapione, quale modo di acquisto originario, non implica alcun riconoscimento in favore della controparte circa il valido acquisto della proprietà sulla base del titolo derivativo; ma il criterio dell'alleviamento dell'onere probatorio trova senz'altro applicazione ove il convenuto stesso opponga un acquisto per usucapione fondato su di un possesso che ha iniziato ad esercitare, anche attraverso i propri danti causa, in epoca successiva a quella in cui si è formato il titolo di acquisto del rivendicante. In tal caso, si è

detto, il thema disputandum pertiene all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore, il cui onere probatorio può, pertanto, ritenersi assolto, nel fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal dominus originario (Cass. 10 settembre 2002, n. 13186, in motivazione). In altri termini, l'eccezione o la domanda riconvenzionale relativa a un'usucapione il cui dies a quo si allegghi essere successivo al momento in cui l'attore (o il suo dante causa) ha acquistato la proprietà del bene determina il concentrarsi della controversia sul tema dell'esistenza o meno di un titolo di acquisto, da parte del convenuto stesso, che, ponendosi in conflitto con quello vantato dall'attore, è idoneo a neutralizzarlo.

Quel che rileva, dunque, ai fini dell'attenuazione del nominato onere probatorio, è la deduzione di un possesso ad usucapionem che si sia iniziato ad esercitare successivamente al perfezionarsi dell'acquisto dell'attore in rivendica (o del suo autore).

Erra, allora, la sentenza impugnata quando attribuisce rilievo al possesso ad usucapionem che si sia attuato solo a far data dal 1980 (allorquando S. acquistò il fondo di cui si controverte): quel che conta è, invece, il contenuto delle difese svolte della ricorrente con riferimento all'opposta prescrizione acquisitiva. Ai fini dell'alleggerimento dell'onere probatorio doveva infatti verificarsi avesse prospettato che il possesso ad usucapionem fosse stato esercitato solo dopo l'acquisto, da parte dell'intimato, della porzione di fondo oggetto di lite: giacchè, diversamente, l'intimato non sarebbe stato esonerato dal dimostrare il titolo d'acquisto originario (salvo che l'allegazione della ricorrente consentisse di individuare il momento, anteriore al 1980, in cui la medesima, o i propri danti causa, avessero iniziato ad esercitare il possesso: nel qual caso l'intimato avrebbe potuto limitarsi a comprovare l'atto di acquisto derivativo dei propri autori che si collocasse prima di quel momento).

La pronuncia appare inoltre censurabile laddove, nel prendere in considerazione atti di esercizio di un possesso anteriore al 1980 da parte di Ma.An., madre della ricorrente, evidenzia che i riscontri acquisiti non sarebbero utili alla dimostrazione dell'usucapione, in quanto non sarebbe stata attinta alcuna prova in ordine alla presenza di L.I. sul fondo.

E' stato lo stesso attore in rivendica, nella propria citazione, a dare atto della "disponibilità" di questo da parte dell'odierna ricorrente (cfr. sentenza impugnata, pag. 2). Si osserva, in proposito, che l'atto del 1991 - secondo quanto ritenuto dalla corte distrettuale - programmava la cessione della porzione di fondo controversa, sicchè era un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del medesimo: evenienza, questa, da cui deve farsi discendere l'accessione del possesso in favore della ricorrente, giusta l'art. 1146 c.c., comma 2 (a nulla rilevando che esso sia stato posto in essere a non domino: Cass. 26 ottobre 2011, n. 22348; Cass. 12 settembre 2000, n. 12034). In conseguenza, la stessa istante può unire il proprio possesso (quello anteriore alla proposizione della domanda di rivendica, di cui è parola nella citazione che ha introdotto il giudizio) a quello della sua dante causa.

Le ulteriori censure restano assorbite.

In conclusione, la sentenza è cassata con riferimento ai profili sopra indicati.

Competerà al giudice di rinvio fare applicazione del principio di diritto per cui "in tema di azione di rivendicazione, l'onere probatorio posto a carico

dell'attore non è di regola attenuato dalla proposizione da parte del convenuto di una domanda o di una eccezione riconvenzionale di usucapione, salvo che quest'ultimo non invochi un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo del rivendicante, per il che è necessario che lo stesso convenuto adduca espressamente che il possesso sia stato esercitato dopo di quel momento, e non prima".

Spetterà allo stesso giudice del rinvio, ferma la generale possibilità di una rinnovata valutazione del materiale probatorio (su cui, per tutte, Cass. 7 agosto 2014, n. 17790), procedere al riesame del profilo afferente l'invocata usucapione, avendo riguardo al vizio motivazionale riscontrato in ordine al mancato apprezzamento dello stato di fatto allegato dall'attore con riguardo all'occupazione del fondo da parte della convenuta.

Lo stesso giudice di rinvio provvederà in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

pqm

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno in altra composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio in cassazione.